

Lottomatica Group S.p.A.

PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Approvata, in via preliminare, dal Consiglio di Amministrazione di Lottomatica Group S.p.A. del 27 febbraio 2023 e, in via definitiva, dal Consiglio di Amministrazione del 5 maggio 2023, previo parere favorevole dei membri del Comitato Parti Correlate, e successivamente modificata dal Consiglio di Amministrazione in data 27 luglio 2026, su proposta del Comitato Parti Correlate

PREMESSA

La presente procedura (la “**Procedura**”), adottata da Lottomatica Group S.p.A. (di seguito, “**Lottomatica**” o la “**Società**” o l’“**Emittente**”), stabilisce i principi e le regole volte ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate poste in essere dalla Società direttamente ovvero per il tramite di società controllate¹.

La Procedura, in particolare:

- (a) disciplina i criteri di individuazione delle parti correlate, definendo modalità e tempistiche per la predisposizione e l’aggiornamento dell’elenco delle parti correlate e individuando le funzioni aziendali a ciò competenti;
- (b) stabilisce le regole per l’individuazione delle operazioni con parti correlate in via preventiva rispetto alla loro conclusione;
- (c) disciplina le procedure per l’effettuazione delle operazioni con parti correlate da parte della Società, anche per il tramite di società controllate ai sensi dell’Articolo 93 del D. Lgs. N. 58/1998 (“TUF”) o comunque sottoposte ad attività di direzione e coordinamento;²
- (d) stabilisce le modalità e la tempistica per l’adempimento degli obblighi informativi nei confronti degli organi societari e del mercato.

La procedura è redatta ai sensi e per gli effetti:

- (i) dell’articolo 2391-*bis* del Codice civile³,
- (ii) del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato (di seguito, “**Testo Unico della Finanza**” o “TUF”) e

¹ La presente Procedura è stata approvata, in via preliminare, dal Consiglio di Amministrazione di Lottomatica Group S.p.A., con delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 febbraio 2023, in vista dell’ammissione a quotazione delle azioni ordinarie dell’Emittente sul mercato Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. A seguito della quotazione, la Procedura è stata oggetto di adozione, ai sensi dell’Articolo 4, comma 3, del Regolamento Consob, da parte del Consiglio di Amministrazione in data 5 maggio 2023, con voto favorevole dei membri del Comitato Parti Correlate e previa valutazione, effettuata dal Collegio Sindacale della Società, della conformità della Procedura ai principi indicati nel Regolamento Consob. Le disposizioni della presente Procedura sono entrate in vigore con efficacia dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie dell’Emittente sul mercato Euronext Milan. La Società, in quanto società di recente quotazione ai sensi dell’Articolo 3 del Regolamento Consob, dalla data di quotazione sino alla data di approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio successivo a quello di quotazione, ha applicato alle operazioni con parti correlate, ivi comprese quelle di maggiore rilevanza (come individuate ai sensi dell’Allegato 3 del Regolamento Consob), in deroga all’Articolo 8 del Regolamento Consob, una procedura che tiene conto dei principi e delle regole di cui all’Articolo 7 del Regolamento Consob medesimo per quanto riguarda le operazioni di “minore rilevanza” e, in ogni caso, fermi restando i necessari adempimenti informativi.

La Procedura è stata successivamente modificata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 27 luglio 2026, su proposta del Comitato Parti Correlate, al fine di apportare gli aggiornamenti resi necessari dalla perdita della qualifica di società di recente quotazione nonché per apportare ulteriori modifiche ritenute opportune nel contesto della revisione periodica del documento. La Procedura, entrata in vigore a fare data dal 1° settembre 2026, abroga e sostituisce la precedente versione.

² Pertanto, ai fini della presente Procedura, laddove la stessa disciplina le operazioni con parti correlate effettuate per il tramite di società controllate, si precisa che queste ultime sono da intendersi le società controllate, direttamente o indirettamente dall’Emittente, ai sensi dell’Articolo 2359 del Codice civile.

³ Si segnala che l’Articolo 9 del Decreto legislativo del 27 marzo 2026 n. 47 ha introdotto, nell’ambito della disciplina delle operazioni con parti correlate, una modifica all’Articolo 2391 *bis* del Codice Civile, aggiungendo, al comma 3, lett. b) del predetto Articolo la seguente previsione “*In aggiunta agli altri casi di esenzione, la Consob prevede in ogni caso che le procedure della società possano escludere dall’applicazione delle regole di cui al periodo precedente le operazioni con parti correlate individuate dalla stessa Consob, in base alle soglie di rilevanza di cui alla lettera a), a condizione che per queste operazioni, realizzate nel corso dell’esercizio, siano indicati nella nota integrativa del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato, se redatto, almeno il numero di operazioni realizzate e l’importo complessivo e medio delle stesse per tipologia di operazione con riferimento a ciascuna delle parti correlate con cui le operazioni sono state realizzate*”. Alla data di approvazione della presente Procedura, l’Autorità di Vigilanza non è ancora intervenuta sul Regolamento Consob per recepire le novità introdotte all’Articolo 2391-bis del Codice Civile. La Società monitorerà gli interventi della Consob al fine di intervenire tempestivamente, ove necessario, sul testo della presente Procedura.

- (iii) del **“Regolamento operazioni con Parti Correlate”** adottato con Delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 (modificato, da ultimo dalla delibera n. 23979 del 14 maggio 2026 in vigore dall’11 giugno 2026) e successive modifiche e integrazioni (di seguito, **“Regolamento Consob”**).

Si precisa che la Società applica la Procedura anche tenendo conto della Comunicazione Consob n. DEM/10078683, pubblicata in data 24 settembre 2010, contenente *“Indicazioni e orientamenti per l’applicazione del Regolamento sulle operazioni con parti correlate adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come successivamente modificato”* (la **“Comunicazione Applicativa”**).

Per quanto non espressamente previsto nella Procedura, si rinvia alla normativa di legge e regolamentare vigente e, ove non diversamente specificato, si ritengono espressamente richiamate le disposizioni del Regolamento Consob e della Comunicazione Applicativa, da interpretarsi in conformità alle indicazioni fornite dalla Consob, nonché le definizioni di cui al codice di *corporate governance* per le società quotate redatto dal Comitato Italiano per la *Corporate Governance* (il **“Codice di Corporate Governance”**).

La presente Procedura vale come istruzione impartita dall’Emittente alle società da essa controllate ai sensi e per gli effetti di cui all’Articolo 114, comma 2, del TUF. Essa configura componente essenziale del sistema di controllo interno e gestione del rischio di Lottomatica e del Modello Organizzativo della Società ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.

Nell’attuazione della presente Procedura, la Società assicura che il trattamento dei dati personali avvenga nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza previsti dall’articolo 5 del Regolamento (UE) 2016/679 (**“GDPR”**).

1. ARTICOLO 1 DEFINIZIONI

Si riporta di seguito l’elenco delle principali definizioni utilizzate nella presente Procedura anche ai sensi dell’Appendice al Regolamento Consob (*Definizioni di parti correlate e operazioni con parti correlate e definizioni ad esse funzionali secondo i principi contabili internazionali*).

- 1.1. **“Amministratori Coinvolti nell’Operazione”**: amministratori della Società che abbiano nell’operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società.
- 1.2. **“Amministratori Indipendenti”**: amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148, comma 3, del TUF e dal Codice di *Corporate Governance*.
- 1.3. **“Amministratori Non Correlati”**: amministratori diversi dalla controparte di una determinata operazione con parte correlata e dalle sue parti correlate.
- 1.4. **“Assemblea”**: l’Assemblea degli Azionisti di Lottomatica Group S.p.A.
- 1.5. **“Archivio delle Operazioni con Parti Correlate”**: indica il documento tenuto dalla Funzione Responsabile con i contenuti di cui al successivo Articolo 12.
- 1.6. **“Avvio delle Trattative”**: il momento in cui (i) è stata individuata – anche a seguito di processo selettivo – la controparte di una possibile operazione e (ii) sono avviate con essa le interlocuzioni sui termini essenziali e accessori dell’operazione. Non si considerano, comunque, attività espressive di un “avvio delle trattative”, a titolo esemplificativo, la sottoscrizione di accordi di confidenzialità che disciplinino esclusivamente impegni inerenti la riservatezza di informazioni e documenti; lo scambio di manifestazioni di interessi; le attività di *market sounding*.
- 1.7. **“Codice Civile”**: indica il Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 262 come successivamente modificato e integrato.

- 1.8. **“Codice di Corporate Governance”**: il Codice di Corporate Governance delle società quotate adottato nel gennaio 2020 dal Comitato italiano per la Corporate Governance promosso da Borsa Italiana S.p.A. come tempo per tempo modificato e vigente.
- 1.9. **“Comitato Parti Correlate”** o **“Comitato”**: il comitato di cui all’Articolo 4 della Procedura, composto interamente da Amministratori Indipendenti e competente a esprimere il proprio parere sulle Operazioni con Parti Correlate.
- 1.10. **“Comunicazione Applicativa”**: Comunicazione Consob n. DEM/10078683, pubblicata in data 24 settembre 2010, contenente *“Indicazioni e orientamenti per l’applicazione del Regolamento sulle operazioni con parti correlate adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come successivamente modificato”*.
- 1.11. **“Consiglio”** o **Consiglio di Amministrazione**: il Consiglio di Amministrazione di Lottomatica Group S.p.A.
- 1.12. **“Consob”**: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.
- 1.13. **“Controllata”**: indica una società controllata, direttamente o indirettamente, da Lottomatica.
- 1.14. **“Controllo”**: ha il significato indicato nello IFRS 10.
- 1.15. **“Controllo Congiunto”**: ha il significato indicato nello IFRS 11.
- 1.16. **“Dirigente Preposto”**: indica il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all’Articolo 154-*bis* del TUF.
- 1.17. **“Elenco Parti Correlate”**: elenco di cui all’Articolo 3 della Procedura contenente i nominativi/le denominazioni e i dati anagrafici e societari delle Parti Correlate di Lottomatica Group S.p.A.
- 1.18. **“Esperto Indipendente”**: persona fisica o giuridica in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza richiesti dalla natura dell’incarico conferito. L’indipendenza è verificata dal Comitato OPC prima del conferimento dell’incarico, tenendo conto, in particolare, delle eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie tra l’esperto e (i) la Parte correlata, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo, nonché gli amministratori delle predette società; (ii) Lottomatica, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo, nonché gli amministratori delle predette società, ed è attestata da una dichiarazione che l’esperto indipendente rilascia in occasione dell’affidamento dell’incarico⁴.
- 1.19. **“Funzione Responsabile”**: la Funzione *Listed Corporate Governance* istituita all’interno della Direzione *Legal*.
- 1.20. **“Gruppo Lottomatica”** ovvero **“Gruppo”**: l’insieme delle Società che rientrano nel perimetro di consolidamento di Lottomatica.
- 1.21. **“Operazione/i con Parte/i Correlata/e”** ovvero **“Operazione/i”**: operazione/i definita come tale dai Principi Contabili Internazionali di volta in volta vigenti, ossia qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo, effettuato da Lottomatica ovvero dalle sue Controllate (inclusi i soggetti i non aventi natura

⁴ La Comunicazione Applicativa chiarisce che gli Esperti Indipendenti scelti dal Comitato competente in materia di operazioni con parti correlate non devono essere necessariamente diversi da quelli eventualmente nominati dalla Società. Inoltre, le relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie indicate possono essere considerate irrilevanti ai fini del giudizio di indipendenza, ferma la necessità di fornire espressa motivazione nel documento informativo di cui all’Allegato 4 del Regolamento Consob.

societaria⁵ i cui organi di gestione siano composti in prevalenza da dipendenti di Lottomatica o di sue Controllate). A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano tra le Operazioni con Parti Correlate:

- (i) gli atti di disposizione, anche a titolo gratuito, di beni mobili e immobili;
- (ii) le prestazioni di lavori, servizi e forniture;
- (iii) la concessione o l'ottenimento di finanziamenti e garanzie;
- (iv) le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale;
- (v) ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti del Consiglio di Amministrazione e/o ai membri effettivi del Collegio Sindacale, nonché ai dirigenti con responsabilità strategiche di Lottomatica⁶.

In considerazione della *ratio* e degli obiettivi della disciplina, un'operazione, nel senso sopra indicato, può considerarsi tale solo se la relativa controparte sia preventivamente identificabile: per tale ragione, esulano dalla nozione di Operazione con Parte Correlata e, dunque, non si considerano soggette all'applicazione della presente Procedura, eventuali operazioni effettuate su mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione, sistemi organizzati di negoziazione e le operazioni su piattaforme di negoziazione che non consentono di identificare preventivamente la controparte.

- 1.22. **“Operazioni Ordinarie Concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard”**: operazioni concluse a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la Società sia obbligata per legge a contrarre ad un determinato corrispettivo, in conformità a quanto previsto dall'Articolo 3, comma 1, lettera e), del Regolamento Consob.
- 1.23. **“Operazioni di Importo Esiguo”**: Operazioni che abbiano un importo o comunque un controvalore inferiore alle soglie indicate nel successivo Articolo 6.6. della Procedura.
- 1.24. **“Operazioni di Maggiore Rilevanza”**: come più diffusamente illustrato indicato nell'Allegato 3 del Regolamento Consob e nell'**Allegato 2** della presente Procedura, Operazioni, realizzate anche per il tramite di Controllate, in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica Operazione, risulti superiore alla soglia del 5% per la generali delle Operazioni con Parti Correlate o del 2,5% per le Operazioni poste in essere con la eventuale società controllante quotata – ove ve ne sia una – o con soggetti a quest'ultima correlati che risultino a loro volta correlati alla Società:
 - a) indice di rilevanza del controvalore: è il rapporto tra il controvalore dell'Operazione e il patrimonio netto tratta dal più recente stato patrimoniale (consolidato, se redatto) pubblicato dalla Società, ovvero, se maggiore, la capitalizzazione della Società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o informazioni finanziarie periodiche aggiuntive, ove redatte);

⁵ A titolo meramente esemplificativo, le Fondazioni.

⁶ Confronta successivo Articolo 7.

- b) indice di rilevanza dell'attivo: è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'Operazione e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'Operazione;
- c) indice di rilevanza delle passività: è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.
- 1.25. **“Operazioni di Minore Rilevanza”**: Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalla Operazioni di Importo Esiguo.
- 1.26. **“Operazioni Ordinarie”**: Operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria della Società e/o della Controllata che compie l'Operazione.⁷ Per la qualificazione dell'operazione come “ordinaria” si tiene conto dei criteri indicati nel par. 3 della Comunicazione Applicativa cui si rinvia.
- 1.27. **“Parti Correlate”**: soggetti individuati come tali ai sensi dell'Articolo 2 della Procedura.
- 1.28. **“Principi Contabili Internazionali”**: i principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'Articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1606 e che risultano pro tempore applicabili.
- 1.29. **“Procedura”**: la presente procedura in materia di Operazioni con Parti Correlate, adottata da Lottomatica nel rispetto dei principi generali di cui al Regolamento Parti Correlate.
- 1.30. **“Regolamento Consob”**: il regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con deliberazione n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche e integrazioni.
- 1.31. **“Regolamento Emittenti”**: il regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modifiche e integrazioni.
- 1.32. **“Soci non Correlati”**: i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata Operazione e dalle Parti Correlate sia alla controparte di una determinata Operazione sia alla Società.
- 1.33. **“Soggetto Incaricato”**: a seconda dei casi, il Responsabile della Funzione o Capo Progetto avente competenza nella gestione delle attività connesse alla specifica Operazione con Parte Correlata, individuato sulla base delle disposizioni organizzative aziendali tempo per tempo vigenti e delle procedure aziendali in vigore.
- 1.34. **“Testo Unico della Finanza”**: Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche e integrazioni.

⁷ Ai sensi della Comunicazione Applicativa “un'operazione “ordinaria” ricorre allorché siano contestualmente soddisfatti due criteri selettivi. In primo luogo, l'operazione deve essere ascrivibile all'attività operativa o, alternativamente, all'attività finanziaria a questa connessa. In secondo luogo, la medesima operazione deve altresì rientrare nell'esercizio “ordinario” dell'attività operativa o della connessa attività finanziaria”. Per “attività operativa” si intende l'insieme (i) delle principali attività generatrici di ricavi della Società e (ii) di tutte le altre attività di gestione che non siano classificabili come “di investimento” o “finanziarie”. Nell'identificazione di “ordinario esercizio” occorre tenere conto di oggetto, ricorrenza, funzione o scopo, dimensione, termini e condizioni contrattuali, natura della controparte e tempistica. Si rinvia alla Comunicazione Applicativa per ulteriori chiarimenti in merito alla natura ordinaria dell'Operazione.

2. ARTICOLO 2

INDIVIDUAZIONE DELLE PARTI CORRELATE

- 2.1. Sono Parti Correlate di Lottomatica i soggetti che, al momento dell'Avvio delle Trattative relative ad un'operazione, risultano individuati come tali in applicazione dei Principi Contabili Internazionali vigenti a tale data.
- 2.2. Nell'**Allegato 1** è riportato un estratto della definizione di Parte Correlata ai sensi dello IAS 24 nonché un richiamo alle ulteriori definizioni alle stesse funzionali previsti dai Principi Contabili Internazionali, come vigenti alla data della presente Procedura e come richiamati anche nell'Appendice al Regolamento Consob⁸.
- 2.3. La Funzione Responsabile, con il supporto della Direzione *Finance, Control and Credit*, supporta i destinatari della presente Procedura laddove l'individuazione di una Parte Correlata risulti controversa in base alla definizione contenuta nei Principi Contabili Internazionali. Qualora, anche a esito delle analisi condotte dalla Funzione Responsabile, l'identificazione di una Parte Correlata, rimanga controversa, la valutazione è rimessa dalla Funzione Responsabile al Comitato Parti Correlate.

3. ARTICOLO 3

ELENCO PARTI CORRELATE

- 3.1. L'identificazione anagrafica e l'aggiornamento delle Parti Correlate vengono assicurati tramite la predisposizione dell'Elenco Parti Correlate, tenuto su supporto elettronico e aggiornato dalla Funzione Responsabile, con il supporto della Direzione *Finance, Credit and Control* per quanto concernente l'interpretazione dei Principi Contabili Internazionali.
- 3.2. Tale Elenco è suddiviso nelle seguenti due sezioni:
 - (i) Sezione Registro Persone Giuridiche;
 - (ii) Sezione Registro Persone Fisiche e soggetti ad esse correlati.
- 3.3. Le informazioni e i dati sulle Parti Correlate contenute nell'Elenco Parti Correlate consistono: i) per le persone fisiche, nel nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale; (ii) per le persone giuridiche, nella denominazione sociale, sede legale, codice fiscale/partita IVA. Il trattamento dei dati personali effettuato ai fini della presente Procedura avviene nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR"), del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche, nonché delle policy aziendali applicabili in materia di protezione dei dati personali. I dati sono trattati esclusivamente per le finalità connesse all'individuazione delle Parti Correlate, alla gestione delle Operazioni con Parti Correlate e all'adempimento dei relativi obblighi di legge e regolamentari. I trattamenti di dati personali connessi alla predisposizione, alla tenuta e all'aggiornamento dell'Elenco Parti Correlate sono disciplinati dall'Articolo 18 della presente Procedura.
- 3.4. L'Elenco Parti Correlate è aggiornato sulla base: (i) delle partecipazioni societarie di Lottomatica in altre Società; (ii) delle informazioni ricevute dai soggetti di cui all'Articolo 4, comma 8, del Regolamento Consob e (iii) delle dichiarazioni che le Parti Correlate, qualora si tratti di persone fisiche di cui alla

⁸ La consultazione dell'Allegato 1 non esime dalla consultazione integrale dei principi contabili di volta in volta rilevanti di cui deve essere sempre verificato l'effettivo aggiornamento.

lettera (a) della definizione di Parti Correlate di cui all'Allegato 1, rilascino ai sensi del successivo Paragrafo 3.5, nonché (iv) delle ulteriori informazioni a disposizione della Società.

- 3.5. La Funzione Responsabile provvede a comunicare per iscritto a ciascun Amministratore e Sindaco Effettivo di Lottomatica nonché ai dirigenti con responsabilità strategiche di Lottomatica e del soggetto che la controlla (ove presente) l'avvenuta iscrizione nell'Elenco Parti Correlate, richiedendo contestualmente a ogni interessato di comunicare i dati relativi agli stretti familiari e alle entità nelle quali loro stessi ovvero i loro stretti familiari detengono un'interessenza o rivestono una posizione rilevante ai fini della definizione del perimetro delle Parti Correlate di cui al precedente Articolo 3, compilando l'**Allegato 3** della Procedura e inviandolo alla Funzione Responsabile all'indirizzo email particorrelate@lottomatica.com. I soggetti tenuti alla comunicazione si impegnano, ove richiesto dalla normativa applicabile, a informare gli interessati della comunicazione dei rispettivi dati personali alla Società ai fini dell'applicazione della presente Procedura.
- 3.6. Gli Amministratori e i Sindaci Effettivi, nonché i dirigenti con responsabilità strategiche di Lottomatica o del soggetto che controlla Lottomatica (ove presente) sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Funzione Responsabile all'indirizzo particorrelate@lottomatica.com qualsiasi variazione rilevante ai fini dell'individuazione dei soggetti ad essi correlati. In ogni caso la Funzione Responsabile, con il supporto della Funzione *Finance, Credit and Control* provvede ad aggiornare l'Elenco Parti Correlate con periodicità almeno semestrale. I dati personali contenuti nell'Elenco Parti Correlate sono aggiornati secondo criteri di esattezza e pertinenza, affinché risultino costantemente adeguati rispetto alle finalità perseguite dalla presente Procedura.
- 3.7. Possono chiedere l'accesso all'Elenco Parti Correlate, mediante richiesta scritta indirizzata alla casella particorrelate@lottomatica.com: gli Amministratori, i Sindaci Effettivi, il Comitato di cui all'Articolo 5, i componenti dell'Organismo di Vigilanza di Lottomatica e delle Controllate, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e i soggetti che ricoprono le cariche di: (i) Dirigente Preposto, (ii) *Chief Financial Officer*, quando non coincidente con la figura di Dirigente Preposto, e (iii) il *Chief of Internal Audit*. L'accesso è consentito nei limiti di quanto strettamente necessario all'esercizio delle rispettive funzioni. La Funzione Responsabile può dare seguito alla richiesta mediante il rilascio di estratti dell'Elenco limitati ai dati pertinenti rispetto alla finalità della richiesta medesima. Di ciascun accesso è conservata evidenza.
- 3.8. Il Comitato Parti Correlate vigila sulla corretta tenuta dell'Elenco Parti Correlate.

4. ARTICOLO 4 **COMITATO PARTI CORRELATE**

- 4.1. Il Comitato Parti Correlate di Lottomatica è composto da almeno tre Amministratori Indipendenti nominati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
- 4.2. Il Comitato svolge le funzioni previste dalla normativa vigente e dalla presente Procedura. Può proporre al Consiglio di Amministrazione modifiche o integrazioni alla presente Procedura.
- 4.3. Il funzionamento del Comitato è disciplinato dal Regolamento organizzativo del Comitato Parti Correlate approvato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Comitato Parti Correlate.

5. ARTICOLO 5 ATTIVITÀ ISTRUTTORIA

- 5.1. I Soggetti Incaricati che, per conto della Società o delle Controllate, sono competenti in relazione all'approvazione e/o esecuzione di una determinata operazione, prima dell'Avvio delle Trattative⁹ verificano se la controparte dell'operazione medesima sia da considerarsi o meno Parte Correlata, mediante utilizzo di un apposito applicativo disponibile all'interno della *intranet* aziendale, inserendovi i dati anagrafici della potenziale controparte dell'operazione. Nell'effettuare tale verifica, il Soggetto Incaricato può avvalersi del supporto della Funzione Responsabile.
- 5.2. Qualora venga accertato che la controparte dell'operazione è una Parte Correlata, i Soggetti Incaricati, salvo che si tratti di un'Operazione di Importo Esiguo, comunicano tempestivamente l'intenzione di avviare le trattative relative all'operazione alla Funzione Responsabile, trasmettendo all'indirizzo particorrelate@lottomatica.com, la *Scheda Informativa Operazione con Parte Correlata* di cui all'**Allegato 4** della Procedura, debitamente compilata e sottoscritta, recante le seguenti informazioni:
- a. dati identificativi della controparte e natura della correlazione;
 - b. tipologia ed oggetto dell'Operazione;
 - c. controvalore dell'operazione e descrizione delle condizioni economiche dell'Operazione;
 - d. tempistica prevista;
 - e. motivazioni dell'Operazione, elementi di criticità ed eventuali rischi che potrebbero derivare dalla sua realizzazione, anche in considerazione dell'eventuale soggezione all'attività di direzione e coordinamento;
 - f. eventuali altre operazioni concluse con la stessa Parte Correlata o con soggetti ad essa correlati;
 - g. l'indicazione della sussistenza di una o più dei casi di esclusione di cui al successivo Articolo 6, punti (ii), (iii), (iv), (v) e (vi). Qualora si tratti di Operazioni Concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro;
 - h. eventuale superamento di uno o più indici di rilevanza di cui all'Allegato 2 della Procedura, per la qualificazione della Operazione come di Maggiore Rilevanza o di Minore Rilevanza.

La documentazione trasmessa deve contenere esclusivamente i dati personali strettamente necessari allo svolgimento delle verifiche previste dalla presente Procedura.

- 5.3. Parimenti, i Soggetti Incaricati dovranno effettuare analogha comunicazione nel caso s'intenda procedere alla modifica delle condizioni di un'Operazione già approvata.
- 5.4. Ai fini della determinazione del controvalore dell'Operazione, si applicano i seguenti criteri:
- (i) il controvalore dei contratti di durata dovrà considerarsi pari ai corrispettivi presunti per la loro intera durata se si tratta di contratti a tempo determinato ovvero, se si tratta di contratti a tempo indeterminato, dovrà essere pari ai corrispettivi presunti per la durata di un esercizio sociale ovvero, ove il termine di preavviso per il recesso fosse maggiore ad un anno, per tutto il periodo di preavviso;
 - (ii) gli importi relativi alle Operazioni fra loro omogenee o realizzate in virtù di un disegno unitario, concluse con una stessa Parte Correlata o con soggetti correlati sia a quest'ultima che alla Società, nel corso di uno stesso esercizio sociale, devono essere sommati tra loro.

⁹ In caso di operazioni che richiedano l'espletamento di aste, gare d'appalto o altre procedure competitive, le verifiche dovranno essere compiute già in fase di predisposizione della documentazione necessaria alla partecipazione o all'indizione della procedura competitiva.

- 5.5. Ai fini della qualificazione dell'Operazione come di Maggiore o di Minore Rilevanza si rinvia agli indici di rilevanza di cui al Paragrafo 1.23 lettere a), b) e c) e riportati nell'**Allegato 3** del Regolamento Consob e nell'**Allegato 2** della presente Procedura.
- 5.6. Ricevuta la comunicazione di cui sopra, la Funzione Responsabile, con il supporto – ove necessario – della Direzione *Finance, Credit and Control* e di altre funzioni aziendali, verifica preliminarmente se:
- (i) l'operazione sia effettivamente qualificabile come Operazione con Parte Correlata ai sensi della Procedura;
 - (ii) risulti applicabile uno o più casi di esclusione di cui al successivo Articolo 6;
 - (iii) se l'Operazione sia qualificabile come di Maggiore o di Minore Rilevanza.

Accertato che l'operazione sia qualificabile come Operazione con Parte Correlata e verificata l'insussistenza di uno o più casi di esclusione di cui al successivo Articolo 6, la Funzione Responsabile, sentito l'Amministratore Delegato, provvede ad attivare le procedure di cui all'Articolo 7.1, 7.2., 7.3. e 7.4., a seconda che si tratti di un'Operazione di Maggiore Rilevanza o di Minore Rilevanza.

La Funzione Responsabile verifica altresì se vi siano i presupposti per l'applicazione della "*Procedura interna per la gestione e il trattamento delle informazioni privilegiate e per la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni*" adottata dalla Società ai sensi, rispettivamente, degli artt. 17 e 18 MAR.

- 5.7. Qualora l'individuazione di una Parte Correlata o l'applicazione di uno o più casi di esclusione di cui al successivo Articolo 6 risultino controversi, la valutazione è rimessa dalla Funzione Responsabile al Comitato Parti Correlate, per il tramite del suo Segretario.
- 5.8. Nel caso in cui risulti applicabile uno o più casi di esclusione di cui al successivo Articolo 6, la Funzione Responsabile provvede a conservare nell'Archivio delle Operazioni con Parti Correlate (come nel seguito definito) le informazioni attinenti all'operazione esaminata anche ai fini degli adempimenti previsti dal successivo Articolo 12.
- 5.9. Ai fini delle verifiche di cui al Paragrafo 5.6. iii), la Funzione Responsabile, a seguito dell'approvazione delle situazioni patrimoniali consolidate, riceve dalla Direzione *Finance, Control and Credit* i parametri di riferimento necessari per il calcolo degli indici di rilevanza di cui al Paragrafo 1.23 lettere a), b) e c) e riportati nell'**Allegato 3** del Regolamento Consob e nell'**Allegato 2** della presente Procedura.

6. ARTICOLO 6

CASI DI ESCLUSIONE

- 6.1. Le disposizioni della Procedura non si applicano, ai sensi dell'Articolo 13, comma 1, del Regolamento Consob, alle deliberazioni assembleari di cui all'Articolo 2389, primo comma, del Codice Civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e, ove previsto, del comitato esecutivo, né alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'Assemblea ai sensi dell'Articolo 2389, terzo comma, del Codice Civile. Le disposizioni della Procedura non si applicano altresì alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2402 del Codice Civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale.
- 6.2. Le disposizioni della Procedura non si applicano, ai sensi dell'Articolo 13, comma 1-bis, del Regolamento Consob, alle operazioni deliberate dalle società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi:
- a) gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'articolo 2442 del Codice Civile;

- b) le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale;
- c) le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'articolo 2445 del Codice Civile e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'articolo 132 del TUF.

6.3. Le disposizioni della Procedura non si applicano altresì:

- (i) alle operazioni di importo esiguo di cui al Paragrafo 6.6 che segue;
- (ii) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea ai sensi dell'Articolo 114-bis del TUF ed alle relative operazioni esecutive (*cf.* successivo Paragrafo 6.7);
- (iii) alle deliberazioni, diverse da quelle indicate nel precedente Articolo 6.1. e indicate all'Articolo 13, comma 1, del Regolamento Consob, in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, nel rispetto delle condizioni previste dall'Articolo 13, comma 3, lettera b), del Regolamento Consob (*cf.* successivo Paragrafo 6.8);
- (iv) alle Operazioni Ordinarie Concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard (*cf.* successivo Paragrafo 6.9);
- (v) alle operazioni con o tra Controllate e alle operazioni con società collegate, qualora nelle suddette società non vi siano interessi qualificati come "significativi" (*cf.* successivo Paragrafo 6.10).

6.4. Resta peraltro fermo che alle operazioni di cui ai precedenti punti (ii), (iii), (iv) e (v) si applicano gli obblighi di informativa periodica previsti dai successivi Articolo 13 e 14 e dall'Articolo 5, comma 8, del Regolamento Consob.

6.5. Fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 5 del Regolamento Consob, le disposizioni della Procedura, non si applicano alle operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di Vigilanza, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite da Autorità di vigilanza nell'interesse della stabilità del gruppo.

6.6. **Operazioni di Importo Esiguo**

6.6.1. Le operazioni di importo esiguo (come nel seguito definite) sono escluse dall'ambito di applicazione del Regolamento Consob e della presente Procedura e potranno essere realizzate, nel rispetto dei poteri loro attribuiti, dal soggetto di volta in volta competente della Società ovvero dagli Amministratori esecutivi e dai dirigenti muniti di delega delle Controllate. L'Importo Esiguo prevale su ogni altra causa di esclusione dall'applicazione della Procedura eventualmente concorrente sull'Operazione (es: Operazione Ordinaria a Condizioni di Mercato o *Standard*, operazioni con società Controllate). Le Operazioni di Importo Esiguo sono altresì escluse dal regime di trasparenza previsto dall'Articolo 5 del Regolamento Consob.

6.6.2. Nella logica di escludere le Operazioni che non comportino apprezzabili rischi per la tutela degli investitori, tenuto conto delle dimensioni delle voci patrimoniali, economiche e finanziarie di Lottomatica e del Gruppo, ai fini della Procedura, per "**Operazioni di Importo Esiguo**" si intendono le Operazioni con Parti Correlate, il cui importo o controvalore non superi:

- l'importo di **Euro 300.000**, in ragione dell'anno, per singole Operazioni con Parti Correlate persone giuridiche ovvero per Operazioni con Parti Correlate concluse con la medesima Parte Correlata persona giuridica tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario;

- l'importo di **Euro 100.000**, in ragione dell'anno, per singole Operazioni con Parti Correlate persone fisiche ovvero per Operazioni con Parti Correlate concluse con la medesima Parte Correlata persona fisica tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario.
- 6.6.3. Per la determinazione del controvalore dell'Operazione utile ai fini di determinare se trattasi di un'Operazione di Importo Esiguo, si applicano i criteri di cui al precedente Paragrafo 5.4.
- 6.7. **Piani di compenso ex Articolo 114-bis del TUF**
- 6.7.1. Ai sensi dell'Articolo 13, comma 3, lettera a), del Regolamento Consob, sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del Regolamento Consob medesimo e della presente Procedura i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea ai sensi dell'Articolo 114-bis del TUF e le relative operazioni esecutive.
- 6.7.2. Ai piani di compenso *ex* Articolo 114-bis del TUF e alle relative operazioni esecutive si applicano gli obblighi in materia di trasparenza e correttezza sostanziale e procedurale previsti dalle disposizioni *pro tempore* vigenti. Restano fermi gli obblighi di cui all'Articolo 5, comma 8 del Regolamento Consob in materia di informativa contabile periodica nonché gli obblighi di informativa di cui ai successivi Articoli 13 e 14.
- 6.8. **Deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche e di altri dirigenti con responsabilità strategiche**
- 6.8.1. Ai sensi dell'Articolo 13, comma 3, lettera b), del Regolamento Consob, sono escluse dall'applicazione del Regolamento Consob medesimo le deliberazioni, diverse da quelle indicate nell'Articolo 13, comma 1, del Regolamento Consob e di cui al paragrafo 6.1. della Procedura, in materia di remunerazione degli amministratori e consiglieri investiti di particolari cariche nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che:
- (i) la Società abbia adottato una politica di remunerazione approvata dall'Assemblea;
 - (ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da Amministratori o consiglieri non esecutivi in maggioranza indipendenti;
 - (iii) la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali.
- Restano fermi gli obblighi di cui all'Articolo 5, comma 8 del Regolamento Consob in materia di informativa contabile periodica nonché gli obblighi di informativa di cui ai successivi Articoli 13 e 14.
- 6.9. **Operazioni Ordinarie Concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard**
- Identificazione delle Operazioni Ordinarie Concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard**
- 6.9.1. L'identificazione delle Operazioni Ordinarie Concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o *Standard* di cui al presente Articolo è rimessa alla valutazione del Soggetto Incaricato con il supporto della Funzione Responsabile e della Direzione *Finance, Credit and Control*, le quali possono, in caso di dubbio, consultare il Comitato Parti Correlate.
- Disciplina applicabile**
- 6.9.2. Le Operazioni Ordinarie Concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o *Standard* sono escluse dall'ambito di applicazione della presente Procedura, fermo quanto previsto dall'Articolo 5, comma 8

del Regolamento Consob in materia di informativa contabile periodica e fermi restando gli obblighi di informativa di cui ai successivi Articoli 13 e 14.

- 6.9.3. All'organo competente a deliberare e/o eseguire l'operazione dovrà comunque essere fornita, in tempo utile anteriormente all'approvazione dell'operazione medesima, un'informativa completa e adeguata sull'operazione, ivi inclusa la documentazione contenente elementi di riscontro relativi alla sussistenza delle condizioni di mercato o *standard*.
- 6.9.4. Nel caso in cui le operazioni che beneficiano dell'esenzione di cui al presente paragrafo siano Operazioni di Maggior Rilevanza ai sensi del Paragrafo 1.23, in deroga agli obblighi di pubblicità previsti dall'Articolo 5, commi da 1 a 7 del Regolamento Consob e fermo quanto previsto dall'Articolo 17 MAR, la Società provvederà a:
- (i) coinvolgere tempestivamente il Comitato Parti Correlate nella valutazione dell'applicabilità della presente esenzione;
 - (ii) comunicare alla Consob e al Comitato Parti Correlate, entro sette giorni dall'approvazione dell'operazione da parte dell'organo competente, la controparte, l'oggetto, il corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione nonché le motivazioni per le quali si ritiene che si tratti di un'Operazione Ordinaria Conclusa a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, fornendo oggettivi elementi di riscontro;
 - (iii) indicare nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni previste dall'Articolo 5, comma 8, del Regolamento Consob, quali tra le operazioni oggetto di informativa siano state concluse avvalendosi dell'esenzione di cui al presente paragrafo.
- 6.9.5. Per ciascuna Operazione Ordinaria Conclusa a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard oggetto di esenzione, la Funzione Responsabile tiene evidenza, nell'ambito dell'Archivio delle Operazioni con Parti Correlate, di elementi relativi a: (i) natura ordinaria dell'operazione, in relazione all'oggetto, alla ricorrenza e alle dimensioni dell'operazione, (ii) natura della correlazione, (iii) documentazione contrattuale e (iv) dimensione e tipologia della controparte.
- 6.10. **Operazioni con e tra Controllate e/o società collegate**
- 6.10.1. Sono altresì escluse dall'ambito della presente Procedura le operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, nonché le operazioni con società collegate, qualora nelle società controllate o nelle società collegate controparti dell'operazione non vi siano interessi significativi di altre Parti Correlate alla Società, fermo quanto previsto dall'Articolo 5, comma 8, del Regolamento Consob in materia di informativa contabile periodica e fermi restando gli obblighi di informativa di cui ai successivi Articoli 13 e 14.
- 6.10.2. La valutazione della significatività degli interessi è effettuata secondo quanto di seguito indicato:
- (i) si tiene conto, tra l'altro, della sussistenza di eventuali rapporti partecipativi tra la Controllata o la società collegata della Società e altre Parti Correlate alla Società medesima o di eventuali rapporti di natura patrimoniale tra la Controllata o la società collegata, da una parte, e altre Parti Correlate della Società, dall'altra;
 - (ii) si tiene conto di quanto indicato nel par. 21 della Comunicazione Applicativa cui si rinvia e in particolare si considerano interessi significativi gli interessi del soggetto che controlla la Società, laddove la partecipazione da esso detenuta (anche indirettamente) nella società controparte

dell'Operazione con Parti Correlate, controllata da, o collegata a, la Società abbia un peso effettivo superiore a quello della partecipazione che lo stesso detiene nella Società¹⁰;

- (iii) non si considerano interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più Amministratori o, se presenti, di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la Società e la Controllata o la società collegata (*cfr.* Articolo 14, comma 2, Regolamento Consob);
- (iv) sussistono, invece, interessi significativi qualora, in aggiunta alla mera condivisione di uno o più consiglieri o altri dirigenti con responsabilità strategiche, tali soggetti beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazioni variabili) dipendenti dai risultati conseguiti dalla Controllata o società collegata con le quali l'operazione è compiuta.

6.10.3. Per ciascuna Operazioni con e tra Controllate e/o società collegate, la Funzione Responsabile tiene evidenza, nell'ambito dell'Archivio delle Operazioni con Parti Correlate, di elementi relativi alla natura dell'operazione, all'oggetto, alla ricorrenza e alle dimensioni dell'operazione, alla documentazione contrattuale anche ai fini degli adempimenti previsti dal successivo Articolo 12.

7. ARTICOLO 7

PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

7.1. Procedure per le Operazioni di Maggiore Rilevanza di competenza del Consiglio di Amministrazione

7.1.1. Il Consiglio di Amministrazione approva le Operazioni di Maggiore Rilevanza previo motivato parere favorevole del Comitato Parti Correlate e con l'astensione dalla votazione degli eventuali Amministratori Coinvolti nell'Operazione, fermo in ogni caso quanto previsto dall'Articolo 2391 del Codice Civile. Tale parere esprime, in modo chiaro ed esaustivo, le valutazioni del Comitato sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Il parere del Comitato è considerato:

- (i) favorevole, quando esprime l'integrale condivisione dell'Operazione;
- (ii) favorevole ma condizionato, quando l'integrale condivisione dell'Operazione risulta subordinata all'accoglimento di determinati rilievi espressamente formulati all'interno del medesimo parere. In questo caso, il Consiglio di Amministrazione può procedere all'approvazione dell'Operazione, senza la necessità del rilascio di un nuovo parere da parte del Comitato, solo a condizione che i suddetti rilievi siano recepiti in sede di conclusione o esecuzione dell'Operazione;
- (iii) negativo, quando contiene rilievi anche solo su di un singolo aspetto dell'Operazione, salvo che il medesimo parere rechi un'espressa, diversa indicazione in senso favorevole al compimento dell'Operazione. In quest'ultimo caso il parere deve esporre le ragioni per le quali si ritiene che i predetti rilievi non inficino il complessivo giudizio sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni.

¹⁰ A meri fini illustrativi, si riportano qui di seguito gli esempi forniti da Consob con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010, per chiarire il concetto di "peso effettivo della partecipazione":

- (i) la società A controlla con il 50% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto la società B (quotata), la quale a sua volta controlla con la medesima percentuale la società C, non quotata. Inoltre, A detiene direttamente il rimanente 50% di C. Nell'operazione tra la società B e la società C, la società A detiene un interesse significativo in C giacché il peso effettivo della partecipazione in quest'ultima società è pari a $50\% + (50 \times 50\%) = 75\%$, mentre il peso della partecipazione in B è pari al 50%: esiste quindi un incentivo al trasferimento netto di risorse da B a C.
- (ii) la società A controlla con il 30% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto la società B (quotata), la quale a sua volta controlla con il 50% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto la società C, non quotata. Inoltre, A detiene direttamente il 10% di C. Nell'operazione tra la società B e la società C, la società A non detiene un interesse significativo in C giacché il peso effettivo della partecipazione in quest'ultima società è pari a $10\% + (30 \times 50\%) = 25\%$, mentre il peso della partecipazione in B è pari al 30%: non esiste quindi, in assenza di altri interessi significativi, un incentivo al trasferimento netto di risorse da B a C.

- 7.1.2. Nella fase delle trattative e nella fase istruttoria, il Soggetto Incarico, per il tramite della Funzione Responsabile, provvede a fornire al Comitato Parti Correlate, tempestivamente informazioni complete e adeguate in merito a ciascuna Operazione di Maggiore Rilevanza, descrivendo la natura della correlazione, i principali termini e condizioni dell'Operazione, la tempistica prevista per la sua realizzazione, il procedimento valutativo seguito, le motivazioni sottostanti l'Operazione medesima, nonché gli eventuali rischi per Lottomatica e le sue Controllate.
- 7.1.3. Il Comitato Parti Correlate, ovvero uno o più componenti dallo stesso delegati, hanno facoltà di richiedere informazioni e formulare osservazioni ai Soggetti Incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria in merito ai profili oggetto delle informative di cui al precedente paragrafo nonché di richiedere ogni altra informazione ritenuta utile al fine della valutazione dell'Operazione. In ogni caso, le informazioni richieste vengono fornite al Comitato.
- 7.1.4. Nell'esercizio dei propri compiti, il Comitato Parti Correlate può avvalersi, a spese di Lottomatica, della consulenza di uno o più Esperti Indipendenti.
- 7.1.5. Il Comitato Parti Correlate rilascia il proprio parere, di norma, almeno 5 giorni prima della riunione del Consiglio di Amministrazione di Lottomatica convocata per l'approvazione dell'Operazione di Maggiore Rilevanza ed entro lo stesso termine provvede a trasmetterlo alla Funzione Responsabile. Il parere viene allegato al verbale della riunione del Comitato.
- 7.1.6. Qualora uno o più dei componenti il Comitato Parti Correlate risulti correlato in relazione a una specifica Operazione di Maggiore Rilevanza, si applicano i presidi equivalenti di cui al successivo Articolo 8. A tal fine, i componenti il Comitato Parti Correlate provvedono a dare tempestiva comunicazione alla Funzione Responsabile dell'esistenza di loro eventuali situazioni di correlazione in relazione a ciascuna specifica Operazione in corso di negoziazione. In caso di ricorso a presidi equivalenti, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei riguardi dei soggetti individuati ai sensi del successivo Articolo 8.
- 7.1.7. In caso di parere negativo del Comitato Parti Correlate, il Consiglio di Amministrazione può sottoporre l'Operazione di Maggiore Rilevanza all'autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, la quale, fermo il rispetto delle maggioranze di legge e di statuto e delle disposizioni vigenti in materia di conflitto di interessi, delibera con il voto favorevole di almeno la metà dei Soci Non Correlati votanti. In ogni caso il compimento dell'Operazione di Maggiore Rilevanza è impedito solo qualora i Soci Non Correlati presenti in Assemblea rappresentino una percentuale pari almeno al 10% del capitale sociale con diritto di voto.
- 7.1.8. I verbali delle deliberazioni con cui il Consiglio di Amministrazione di Lottomatica approva Operazioni di Maggiore Rilevanza recano adeguata motivazione in merito all'interesse di Lottomatica al compimento delle Operazioni medesime nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- 7.1.9. L'Amministratore Delegato fornisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con cadenza almeno trimestrale, apposita informativa sull'esecuzione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza approvate dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del presente Articolo.
- 7.2. **Procedure per le Operazioni di Maggiore Rilevanza di competenza dell'Assemblea**
- 7.2.1. Alle Operazioni di Maggiore Rilevanza che siano attribuite alla competenza dell'Assemblea ovvero debbano essere da questa autorizzate ai sensi di legge o di statuto trovano applicazione, per la fase delle trattative, la fase istruttoria e la fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea, le disposizioni di cui al precedente Articolo 7.1.

- 7.2.2. La proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea di Lottomatica può essere approvata dal Consiglio di Amministrazione, con l'astensione dalla votazione degli eventuali Amministratori Coinvolti nell'Operazione e fermo in ogni caso quanto previsto dall'Articolo 2391 del Codice Civile, anche in presenza di un parere negativo del Comitato Parti Correlate. In tal caso l'Assemblea, fermo il rispetto delle maggioranze di legge e di statuto nonché delle disposizioni vigenti in materia di conflitto di interessi – delibera con il voto favorevole di almeno la metà dei Soci Non Correlati votanti. In ogni caso il compimento dell'Operazione di Maggiore Rilevanza è impedito solo qualora i Soci Non Correlati presenti in Assemblea rappresentino una percentuale pari almeno al 10% del capitale sociale con diritto di voto.
- 7.2.3. L'Amministratore Delegato fornisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con cadenza almeno trimestrale, apposita informativa sull'esecuzione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza approvate dall'Assemblea ai sensi del presente Articolo.
- 7.3. **Procedure per le Operazioni di Minore Rilevanza di competenza del Consiglio di Amministrazione**
- 7.3.1. Il Consiglio di Amministrazione di Lottomatica – con l'astensione dalla votazione degli eventuali Amministratori Coinvolti nell'Operazione, fermo in ogni caso quanto previsto dall'Articolo 2391 del codice civile – ovvero l'organo delegato competente approvano le Operazioni di Minore Rilevanza previo motivato parere non vincolante del Comitato Parti Correlate sull'interesse di Lottomatica al compimento dell'Operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- 7.3.2. Qualora la correlazione sussista con l'organo delegato competente, ovvero con una Parte Correlata per il suo tramite, questi si astiene dall'approvazione dell'Operazione investendo della stessa l'organo delegante.
- 7.3.3. Nella fase delle trattative e nella fase istruttoria il Soggetto Incaricato, per il tramite della Funzione Responsabile, provvede a fornire al Comitato Parti Correlate, tempestivamente, informazioni complete e adeguate in merito a ciascuna Operazione di Minore Rilevanza, descrivendo la natura della correlazione, i principali termini e condizioni dell'Operazione, la tempistica prevista per la sua realizzazione, il procedimento valutativo seguito, le motivazioni sottostanti l'Operazione medesima, nonché gli eventuali rischi per Lottomatica e le sue Controllate.
- 7.3.4. Nell'esercizio dei propri compiti, il Comitato Parti Correlate può avvalersi, a spese di Lottomatica, della consulenza di uno o più Esperti Indipendenti.
- 7.3.5. Il Comitato Parti Correlate rilascia il proprio parere, di norma, almeno 5 giorni prima della riunione del Consiglio di Amministrazione di Lottomatica convocata per l'approvazione dell'Operazione di Minore Rilevanza ovvero della data prevista per l'approvazione dell'Operazione stessa da parte dell'organo delegato competente. Entro i medesimi termini, il Comitato provvede a trasmettere il parere alla Funzione Responsabile. Il parere viene allegato al verbale della riunione del Comitato.
- 7.3.6. Qualora uno o più dei componenti il Comitato Parti Correlate risulti correlato in relazione a una specifica Operazione di Minore Rilevanza, si applicano i presidi equivalenti di cui al successivo Articolo 8. A tal fine, i componenti il Comitato Parti Correlate provvedono a dare tempestiva comunicazione alla Funzione Responsabile dell'esistenza di loro eventuali situazioni di correlazione in relazione a ciascuna specifica Operazione in corso di negoziazione. In caso di ricorso a presidi equivalenti, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei riguardi dei soggetti individuati ai sensi del successivo Articolo 8.
- 7.3.7. Di norma, almeno 5 giorni prima della riunione del Consiglio di Amministrazione convocato per l'approvazione di Operazioni di Minore Rilevanza ovvero, ove la competenza ad approvare queste ultime sia di un organo delegato, prima della data prevista per l'approvazione delle medesime Operazioni, la

Funzione Responsabile provvede a trasmettere ai componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale – ovvero, rispettivamente, a fornire all'organo delegato competente – adeguata documentazione informativa sulle Operazioni di Minore Rilevanza, comprensiva del parere del Comitato.

7.3.8. I verbali delle deliberazioni con cui il Consiglio di Amministrazione approva Operazioni di Minore Rilevanza – ovvero le decisioni dell'Organo delegato competente – recano adeguata motivazione in merito all'interesse di Lottomatica al compimento delle Operazioni medesime nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

7.3.9. L'Amministratore Delegato fornisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con cadenza almeno trimestrale, apposita informativa sull'esecuzione delle Operazioni di Minore Rilevanza approvate dal Consiglio di Amministrazione o dall'Organo delegato competente ai sensi del presente articolo.

7.4. **Procedure per le Operazioni di Minore Rilevanza di competenza dell'Assemblea**

7.4.1. Alle Operazioni di Minore Rilevanza che siano attribuite alla competenza dell'Assemblea della Società ovvero debbano essere da questa autorizzate ai sensi di legge o di statuto trovano applicazione, nella fase istruttoria e in quella di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea, le disposizioni di cui al precedente Articolo 7.3.

7.4.2. L'Amministratore Delegato fornisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con cadenza almeno trimestrale, apposita informativa sull'esecuzione delle Operazioni di Minore Rilevanza approvate o autorizzate dall'Assemblea ai sensi del presente articolo.

8. ARTICOLO 8

PRESIDI EQUIVALENTI IN CASO DI CORRELAZIONE DI UNO O PIÙ AMMINISTRATORI INDIPENDENTI RISPETTO AD UNA DETERMINATA OPERAZIONE

8.1. Qualora in relazione ad una determinata operazione con parti correlate uno o più componenti del Comitato Parti Correlate si dichiarino correlato/i con riferimento alla specifica operazione, il motivato parere favorevole del Comitato Parti Correlate dovrà essere rilasciato dai restanti membri del Comitato Parti Correlate Non Correlati eventualmente presenti.

8.2. Nel caso in cui all'interno del Comitato OPC residuino solo due Amministratori Indipendenti Non Correlati, il parere dovrà essere rilasciato all'unanimità.

8.3. Nel caso in cui, all'interno del Comitato OPC, residui un solo Amministratore Indipendente Non Correlato, i compiti del Comitato Parti Correlate sono svolti da un collegio composto da tale membro del Comitato e dai due Amministratori Indipendenti Non Correlati più anziani di età.

8.4. Nel caso in cui i precedenti presidi non possano trovare applicazione, i compiti assegnati dalla Procedura al Comitato verranno svolti dal Collegio Sindacale. In tale caso, i componenti del Collegio medesimo, ove abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'Operazione, ne danno notizia agli altri Sindaci, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

8.5. Nel caso in cui neppure il presidio di cui al precedente paragrafo 8.4. possa trovare applicazione, le funzioni del Comitato Parti Correlate sono attribuite ad un Esperto Indipendente. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione ricorra al parere dell'Esperto Indipendente, l'incarico di Esperto Indipendente non può essere affidato a soggetti che siano controparti dell'Operazione o Parti Correlate della Società o della controparte dell'Operazione. All'atto della nomina, l'Esperto Indipendente deve dichiarare la propria indipendenza che deve essere verificata dal Consiglio di Amministrazione; qualora intercorrano (o siano intercorse nel passato) tra l'Esperto Indipendente e la Società relazioni economiche,

patrimoniali e finanziarie, l'esperto deve dichiararne l'esistenza e motivare le ragioni della loro inidoneità a compromettere la propria indipendenza.

- 8.6. Ai fini di tale valutazione, si considerano anche le eventuali predette relazioni (in essere o intercorse) tra l'esperto e (i) la Parte Correlata, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo nonché gli Amministratori delle predette società; (ii) la Società, le Controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo nonché gli Amministratori delle predette società.

9. ARTICOLO 9

OPERAZIONI EFFETTUATE PER IL TRAMITE DI CONTROLLATE

- 9.1. Qualora il Consiglio di Amministrazione (o gli organi delegati od altri dirigenti aziendali) della Società esamini e/o approvi Operazioni con Parti Correlate effettuate da Controllate, il Comitato Parti Correlate, ovvero, a seconda dei casi, il/i soggetto/i che lo sostituiscono, il Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione della Società ricevono, con congruo anticipo, informazioni adeguate e complete sull'operazione e, in particolare, sulla natura della correlazione (con indicazione della Parte Correlata), sull'oggetto, le condizioni economiche e la tempistica dell'operazione, nonché sugli interessi e le motivazioni sottostanti l'Operazione. Qualora si tratti di Operazioni Ordinarie Concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro.
- 9.2. L'operazione è approvata e/o eseguita dal competente soggetto delle Controllate previo parere rilasciato dal Comitato Parti Correlate ovvero, a seconda dei casi, dal/dai soggetto/i che lo sostituiscono secondo quanto previsto dal precedente Articolo 7 (parere vincolante per le Operazioni di Maggiore Rilevanza e parere non vincolante per le Operazioni di Minore Rilevanza). Il parere deve essere reso in tempo utile rispetto alla data di approvazione e/o di esecuzione dell'operazione. Tutte le informazioni trasmesse al Comitato Parti Correlate o, a seconda dei casi, ai soggetti che lo sostituiscono, unitamente all'ulteriore documentazione relativa all'operazione, sono messe tempestivamente a disposizione del soggetto competente ad approvare e/o eseguire l'operazione.
- 9.3. Qualora l'operazione da realizzarsi per il tramite di una società Controllata sia di competenza dell'Assemblea di quest'ultima, per la fase di istruttoria e di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea medesima si applica, *mutatis mutandis*, la procedura sopra indicata.
- 9.4. Alle operazioni compiute per il tramite di società Controllate si applicano i medesimi casi di esclusione previsti dall'Articolo 6 della Procedura.
- 9.5. L'Amministratore Delegato, con il supporto della Funzione Responsabile e delle competenti funzioni aziendali della società Controllata interessata, fornisce, almeno trimestralmente, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della Società una completa e dettagliata informativa (i) sull'esecuzione delle operazioni, (ii) sulle operazioni effettuate nonostante il parere negativo del Comitato Parti Correlate, ferma restando la competenza dell'organo amministrativo della società controllata (in forma collegiale, ove presente) ai sensi di quanto previsto dal precedente Articolo 9.2, nonché (iii) sulle operazioni oggetto di esenzione ai sensi della presente Procedura, approvate dalle Controllate nel trimestre di riferimento, e sulle principali caratteristiche e condizioni delle medesime. Sono fatti salvi gli obblighi informativi per le operazioni di maggiore rilevanza di cui all'Articolo 5 del Regolamento Consob.

10. ARTICOLO 10

DELIBERE QUADRO

- 10.1. Ai sensi dell'Articolo 12 del Regolamento Consob, le operazioni tra loro omogenee con determinate categorie di Parti Correlate, da realizzarsi anche tramite di Controllate, possono essere approvate dal mediante il ricorso a delibere quadro.
- 10.2. Fermo restando quanto previsto dal Regolamento Consob, anche in tema di informativa al pubblico, alle deliberazioni aventi ad oggetto l'adozione di delibere quadro si applicano le disposizioni del precedente Articolo 7, a seconda del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto di delibera cumulativamente considerate.
- 10.3. Le delibere quadro adottate conformemente al presente articolo non possono avere efficacia superiore ad un anno e si devono riferire a operazioni sufficientemente determinate, riportando almeno il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste.
- 10.4. L'Amministratore Delegato, con il supporto della Funzione Responsabile, rende una completa informativa almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione sull'attuazione delle delibere quadro.
- 10.5. In occasione dell'approvazione di una delibera quadro, la Società pubblica un documento informativo ai sensi del successivo Articolo 12 se il prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della medesima delibera superi una delle soglie di rilevanza individuate ai sensi del Paragrafo 1.23 di cui sopra.
- 10.6. Alle singole operazioni concluse in attuazione della delibera quadro non si applicano le previsioni del precedente Articolo 7. Le operazioni concluse in attuazione di una delibera quadro oggetto di un documento informativo pubblicato ai sensi del precedente paragrafo non sono computate ai fini del cumulo previsto nell'Articolo 5, comma 2, del Regolamento Consob.

11. ARTICOLO 11

OPERAZIONI URGENTI

- 11.1. Fermi restando gli obblighi informativi di cui all'Articolo 5 del Regolamento Consob, in caso di urgenza, le Operazioni con Parti Correlate che non siano di competenza dell'Assemblea ovvero non debbano essere da questa autorizzate ai sensi di legge e di Statuto, possono essere approvate dal Consiglio di Amministrazione ovvero dal consigliere delegato competente (fatta eccezione, con riferimento a tale ultimo caso, all'ipotesi di cui al precedente Paragrafo 7.3.2 e fermi in ogni caso la competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione in caso si tratti di Operazione di Maggiore Rilevanza e l'obbligo di astensione degli eventuali Amministratori Coinvolti nell'Operazione), in deroga a quanto disposto nel precedente Articolo 7, a condizione che:

a) qualora l'Operazione da compiere ricada nelle competenze di un consigliere delegato, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e, ove nominato, il *Lead Independent Director*, sia/siano informati tempestivamente e, comunque, prima del compimento dell'Operazione, delle ragioni di urgenza adeguatamente motivate;

b) tali Operazioni siano successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una deliberazione non vincolante della prima assemblea ordinaria utile;

c) il Consiglio di Amministrazione, nel convocare l'Assemblea di cui alla precedente lettera b), predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza. Il Collegio Sindacale della Società riferisce all'Assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;

d) la relazione e le valutazioni di cui alla lettera c) siano messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate

nella Parte, III Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti. Tali documenti possono essere contenuti nel documento informativo di cui all'Articolo 5, comma 1 del Regolamento Consob;

e) entro il giorno successivo a quello dell'Assemblea, Lottomatica provveda a mettere a disposizione del pubblico con le modalità indicate nella Parte, III Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non correlati.

12. **ARTICOLO 12**

ARCHIVIO DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

12.1. La Funzione Responsabile della Società predispone e conserva un archivio (l'“**Archivio delle Operazioni con Parti Correlate**”), mediante apposito registro elettronico, contenente l'elenco:

- (i) delle Operazioni con Parti Correlate, effettuate anche per il tramite di Controllate, approvate ai sensi dell'Articolo 7 (ivi comprese quelle oggetto di delibere quadro ai sensi dell'Articolo 10 e le operazioni urgenti di cui all'Articolo 11); nonché
- (ii) delle Operazioni con Parti Correlate, effettuate anche per il tramite di Controllate, rientranti in uno dei casi di esenzione di cui all'Articolo 6, escluse le Operazioni di Importo Esiguo.

12.2. L'Archivio è gestito mediante strumenti idonei ad assicurare adeguati livelli di riservatezza, integrità, disponibilità e tracciabilità degli accessi, secondo le misure tecniche e organizzative adottate dalla Società, anche per il tramite di propri fornitori, appositamente designati Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

13. **ARTICOLO 13**

INFORMATIVA AL PUBBLICO SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

13.1. **Informativa al pubblico sulle Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza**

13.1.1. In occasione di Operazioni di Maggiore Rilevanza, realizzate anche per il tramite di Controllate, la Società predispone un documento informativo redatto in conformità allo schema di cui all'Allegato 4 del Regolamento Consob.

13.1.2. L'obbligo di pubblicazione del documento informativo sorge anche qualora siano compiute più operazioni nel corso del medesimo esercizio, con una stessa Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società, che siano tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, le quali – pur non qualificabili singolarmente come operazioni di maggiore rilevanza – superino – ove cumulativamente considerate – almeno una delle soglie di rilevanza di cui all'Allegato 2 della Procedura (c.d. “operazioni cumulate”). Ai fini del predetto cumulo rilevano anche le operazioni compiute da Controllate italiane o estere e non si considerano le operazioni eventualmente esenti ai sensi dell'Articolo 6 della Procedura.

13.1.3. Unitamente al documento informativo di cui al paragrafo 13.2.1., la Società mette a disposizione del pubblico anche gli eventuali pareri del Comitato Parti Correlate e degli Esperti Indipendenti, ove coinvolti.

13.1.4. Il documento informativo dovrà essere pubblicato e trasmesso a Consob nei termini e con le modalità indicate dall'Articolo 5 del Regolamento Consob.

13.2. **Informativa contabile periodica**

13.2.1. Nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale vengono fornite informazioni:

- (i) sulle singole Operazioni di Maggiore Rilevanza, concluse, anche per il tramite di Controllate, nel periodo di riferimento;
- (ii) sulle eventuali singole Operazioni con Parti Correlate concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società;
- (iii) su qualsiasi modifica o sviluppo delle Operazioni con Parti Correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento.

L'informazione sulle singole Operazioni di Maggiore Rilevanza può essere inclusa mediante riferimento ai documenti informativi pubblicati ai sensi dei commi 1, 2 e 6, dell'Articolo 5 del Regolamento Consob riportando gli eventuali aggiornamenti significativi.

13.3. **Operazioni con Parti Correlate comunicate al pubblico ai sensi dell'Articolo 17 MAR**

13.3.1. Qualora un'Operazione con Parti Correlate sia resa nota con diffusione di un comunicato ai sensi dell'Articolo 17 MAR, quest'ultimo riporta, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, ai sensi dell'Articolo 6 del Regolamento Consob, almeno le seguenti informazioni:

- (i) la descrizione dell'Operazione;
- (ii) l'indicazione che la controparte dell'Operazione è una Parte Correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- (iii) la denominazione o il nominativo della controparte dell'Operazione;
- (iv) se l'Operazione supera o meno le soglie di rilevanza identificate ai sensi dell'Articolo 1.23 e dell'Allegato 2 della Procedura e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo ai sensi dell'Articolo 5 del Regolamento Consob;
- (v) la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'Operazione e, in particolare, se la Società si è avvalsa di un caso di esclusione previsto dalla presente Procedura ai sensi degli Articoli 13 e 14 del Regolamento Consob;
- (vi) l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario degli amministratori o consiglieri indipendenti.

13.3.2. Secondo la Comunicazione Applicativa, con riguardo ai casi in cui l'emittente non pubblichi il documento informativo ai sensi del precedente Articolo 13.1.1, sia perché l'operazione non supera le soglie di rilevanza di cui all'Allegato 2, sia perché si applicano i casi e le facoltà di esenzione previste dal precedente Articolo 6, rientrano tra gli elementi informativi che possono rilevare ai fini del rispetto dell'art. 17 MAR, in materia di Operazioni con Parti Correlate che costituiscono, di norma, parametro di riferimento ai fini delle richieste da parte della Consob di pubblicazione di informazioni integrative in merito ai comunicati relativi a dette operazioni, a titolo esemplificativo, i seguenti: (i) le caratteristiche essenziali dell'operazione (prezzo, condizioni di esecuzione, tempistiche di pagamento ecc.); (ii) le motivazioni economiche dell'operazione; (iii) l'illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione in questione; (iv) le modalità di determinazione del corrispettivo dell'operazione, nonché le valutazioni sulla congruità dello stesso rispetto ai valori di mercato di operazioni simili; (v) nel caso in cui le condizioni economiche dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, oltre alla dichiarazione in tal senso, l'indicazione degli oggettivi elementi di riscontro; (vi) l'eventuale utilizzo di esperti per la valutazione dell'operazione e, in tale caso, l'indicazione dei metodi di valutazione adottati in relazione alla congruità del corrispettivo, nonché la descrizione di eventuali criticità segnalate dagli esperti in relazione alla specifica operazione.

14. ARTICOLO 14

FLUSSI INFORMATIVI VERSO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL COLLEGIO SINDACALE E IL COMITATO PARTI CORRELATE

14.1. L'Amministratore Delegato, con il supporto della Funzione Responsabile, del Soggetto Incaricato e degli ulteriori soggetti coinvolti nelle operazioni e/o con il supporto degli Amministratori o delle competenti funzioni aziendali delle Controllate, fornisce:

(a) al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della Società una adeguata informativa, su base trimestrale:

(i) sull'esecuzione di tutte le Operazioni con Parti Correlate disciplinate dalla presente Procedura (a esclusione di quelle escluse dall'applicazione della presente Procedura ai sensi dell'Articolo 6) approvate nel trimestre, con particolare riferimento alla natura della correlazione, alle modalità esecutive dell'operazione, ai termini e alle condizioni; l'informativa ha ad oggetto anche le operazioni con parti correlate eseguite per il tramite delle Controllate che siano state oggetto di esame o approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società e per le quali sia stato reso il parere del Comitato Parti Correlate; e

(ii) sull'attuazione delle delibere quadro di cui al precedente Articolo 10; e

14.2. La Funzione Responsabile trasmette al Comitato Parti Correlate, su base almeno semestrale, un resoconto in merito all'applicazione dei casi di esclusione di cui all'Articolo 6 in relazione a Operazioni di Maggiore Rilevanza. Con riferimento alle Operazioni Escluse ai sensi dell'Articolo 6.9. (*Operazioni Ordinarie Concluse a condizioni di mercato o standard*) e ai sensi dell'Articolo 6.10, l'informativa include anche le Operazioni di Minore Rilevanza che non siano Operazioni di Importo Esiguo.

15. ARTICOLO 15

RISERVATEZZA

15.1. Le informazioni ricevute o comunque acquisite da tutti i soggetti coinvolti nelle Operazioni con Parti Correlate devono essere mantenute strettamente riservate e confidenziali e gestite secondo quanto disposto dalla vigente procedura per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni riguardanti la Società.

16. ARTICOLO 16

APPROVAZIONE, DIFFUSIONE E PUBBLICAZIONE DELLA PROCEDURA

16.1. *Approvazione e modifiche della Procedura*

16.1.1. Il Consiglio di Amministrazione valuta periodicamente e, comunque, almeno con cadenza triennale, se procedere ad una revisione della Procedura, tenendo conto, tra l'altro, di eventuali variazioni legislative e regolamentari, delle modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari nonché dell'efficacia della stessa nella prassi applicativa.

16.1.2. Il Presidente ovvero l'Amministratore Delegato della Società possono introdurre nel presente documento e nei relativi allegati le modificazioni e gli aggiornamenti di natura non sostanziale resi necessari da mutamenti che dovessero intervenire nell'assetto organizzativo della Società e nelle relative disposizioni organizzative interne e/o da novità normative e/o regolamentari. Il Presidente ovvero l'Amministratore Delegato della Società possono altresì provvedere direttamente alla modifica dell'Allegato 1 alla presente Procedura per assicurare un costante allineamento con la normativa e i Principi contabili Internazionali *pro tempore* vigenti.

Di tali aggiornamenti e modifiche, è fornita successiva informativa al Comitato Parti Correlate, al Collegio Sindacale e al Consiglio di Amministrazione.

- 16.1.3. Ogni altra modifica dovrà essere approvata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta o previo parere favorevole del Comitato Parti Correlate.
- 16.1.4. Il Collegio Sindacale della Società vigila sulla conformità della presente Procedura ai principi generali indicati nel Regolamento Consob nonché sulla sua osservanza e ne riferisce all'Assemblea della Società ai sensi dell'Articolo 153 del TUF.
- 16.2. **Diffusione e pubblicazione della Procedura**
- 16.2.1. La Funzione Responsabile trasmette la Procedura alle principali funzioni aziendali della Società, ivi compresi il Dirigente Preposto – al fine di garantirne il coordinamento con le procedure amministrative e contabili previste dalla predetta norma – nonché le funzioni che devono presidiare il rispetto della Procedura.
- 16.2.2. Anche ai sensi dell'Articolo 114, comma 2, TUF, la Procedura è altresì trasmessa, a cura della Funzione Responsabile, ai componenti dell'organo amministrativo e (ove presente) dell'organo di controllo delle Controllate e alle principali funzioni aziendali delle stesse, affinché tali soggetti ne prendano visione e, per quanto di loro competenza o a loro carico, la osservino. A tal fine, deve essere trasmessa all'organo amministrativo delle Controllate una comunicazione sottoscritta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Delegato contenente istruzioni riguardo ai principali adempimenti a carico delle Controllate al fine di garantire l'effettività dei processi disciplinati dalla Procedura medesima nell'ambito del Gruppo Lottomatica. Gli organi amministrativi delle Controllate sottoscrivono e inviano, per accettazione, alla Società (all'attenzione dell'Amministratore Delegato e della Funzione Responsabile) una comunicazione con la quale accettano le istruzioni ricevute, impegnandosi altresì ad adempiere, per quanto di rispettiva competenza, agli obblighi previsti dalla Procedura nonché a diffondere la Procedura medesima all'interno delle strutture aziendali e alle eventuali società sulle quali le Controllate esercitino il controllo.
- 16.2.3. La Procedura, nel testo di volta in volta vigente, è pubblicata sul sito *internet* della Società www.lottomaticagroup.com alla sezione "Governance" e, anche mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione, ai sensi dell'Articolo 2391-bis del Codice Civile, dove viene altresì fornita informazione sulle operazioni effettuate con parti correlate.

17. ARTICOLO 17 FORMAZIONE E INFORMAZIONE

- 17.1. Al fine di garantire un'effettiva ed efficace applicazione della Procedura, la Società promuove iniziative di formazione e informazione in favore della popolazione aziendale di Lottomatica e delle società controllate da individuare in base alle mansioni ricoperte.
- 17.2. La Società promuove, altresì, apposite sessioni di *induction* per i dirigenti con responsabilità strategiche e per i membri degli organi di amministrazione e controllo di Lottomatica.

18. ARTICOLO 18 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 18.1. Il presente Articolo disciplina i ruoli, le responsabilità e le misure applicabili ai trattamenti di dati personali effettuati in attuazione della Procedura, in conformità al GDPR e al Codice Privacy.
- 18.2. Lottomatica Group S.p.A. è Titolare autonomo del trattamento dei dati personali contenuti nell'Elenco Parti Correlate e nell'Archivio delle Operazioni con Parti Correlate, che effettua in adempimento degli obblighi ad essa imposti dalle disposizioni richiamate in Premessa. Le Controllate sono Titolari autonomi

dei trattamenti che effettuano in attuazione della Procedura, in adempimento delle istruzioni impartite ai sensi dell'Articolo 114, comma 2, del TUF. Tra la Società e le Controllate non si configura contitolarità ai sensi dell'Articolo 26 del GDPR.

18.3. I dati personali trattati in attuazione della presente Procedura sono conservati secondo i seguenti termini:

(a) i dati contenuti nell'Elenco Parti Correlate, per la durata della carica o del rapporto che determina la correlazione e per i cinque anni successivi alla relativa cessazione, in relazione al termine di prescrizione dell'azione sociale di responsabilità di cui all'Articolo 2393 del Codice civile;

(b) i dati contenuti nell'Archivio delle Operazioni con Parti Correlate e nella documentazione istruttoria relativa alle singole Operazioni, per dieci anni dalla conclusione dell'Operazione, in relazione agli obblighi di conservazione di cui all'Articolo 2220 del Codice civile;

(c) i dati oggetto degli obblighi di pubblicazione di cui all'Articolo 13, per il tempo previsto dalla normativa applicabile in materia di informativa societaria.

I termini di cui ai punti (a) e (b) si intendono prorogati per il tempo necessario all'accertamento, all'esercizio o alla difesa di un diritto in sede giudiziaria, ovvero all'adempimento di richieste delle Autorità di Vigilanza. Decorso i predetti termini, i dati sono cancellati ovvero conservati in forma anonima.

ALLEGATO 1
DEFINIZIONI DI PARTI CORRELATE E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E DEFINIZIONI
AD ESSE FUNZIONALI SECONDO I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

1. Definizioni di Parti Correlate e Operazioni con Parti Correlate e definizioni ad esse funzionali secondo i principi contabili internazionali

Ai sensi dell'Articolo 2 della presente Procedura, si riporta di seguito un estratto delle definizioni di parti correlate e operazioni con parti correlate ai sensi dello IAS 24 nonché un richiamo alle ulteriori definizioni alle stesse funzionali previste dai principi contabili internazionali, come vigenti alla data della presente Procedura.

Parti Correlate:

Una parte correlata è una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio (*i.e.* Lottomatica).

(a) Una persona o uno stretto familiare di quella persona è correlata a Lottomatica se tale persona:

- i. ha il controllo o il controllo congiunto di Lottomatica; o
- ii. ha un'influenza notevole su Lottomatica; o
- iii. è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche di Lottomatica o di una sua controllante.

(b) Un'entità è correlata a Lottomatica se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:

- i. l'entità e Lottomatica fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
- ii. un'entità è una collegata o una *joint venture* di Lottomatica (o una collegata o una *joint venture* facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità);
- iii. entrambe le entità sono *joint venture* di una stessa terza controparte;
- iv. un'entità è una *joint venture* di una terza entità e Lottomatica è una collegata della terza entità;
- v. l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti di Lottomatica o di un'entità ad essa correlata;
- vi. l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);
- vii. una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante);
- viii. l'entità, o un qualsiasi membro di un gruppo a cui essa appartiene, presta servizi di direzione con responsabilità strategiche a Lottomatica o alla controllante di Lottomatica [IAS 24, paragrafo 9].

Nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una *joint venture* comprende le controllate della *joint venture*. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati [IAS 24, paragrafo 12].

Operazioni con Parti Correlate:

Un'operazione con una parte correlata è un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra una società e una parte correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo [IAS 24, paragrafo 9]¹¹.

Tra tali operazioni rientrano:

- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate;
- le decisioni relative all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.

2. Definizioni funzionali a quelle di “parti correlate” e di “operazioni con parti correlate” secondo i principi contabili internazionali

Collegata (IAS 28)

Una collegata è un'entità su cui l'investitore esercita un'influenza notevole.

Nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una *joint venture* comprende le controllate della *joint venture*. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati [IAS 24, paragrafo 12].

Controllo (IFRS 10)

Un investitore controlla un'entità oggetto di investimento quando è esposto a rendimenti variabili, o detiene diritti su tali rendimenti, derivanti dal proprio rapporto con la stessa e nel contempo ha la capacità di incidere su tali rendimenti esercitando il proprio potere su tale entità.

Controllo congiunto (IFRS 11)

Il controllo congiunto è la condivisione, su base contrattuale, del controllo di un accordo, che esiste unicamente quando per le decisioni relative alle attività rilevanti è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo.

Dirigenti con responsabilità strategiche (IAS 24)

I *dirigenti con responsabilità strategiche* sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa¹².

¹¹ Tra tali operazioni rientrano:

- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate;

- le decisioni relative all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.

¹² La Comunicazione Applicativa precisa che nella categoria dei “dirigenti con responsabilità strategiche” si ritengono inclusi anche i componenti effettivi degli organi di controllo (collegio sindacale e consiglio di sorveglianza).

Influenza Notevole (IAS 28)

L'influenza notevole è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali della partecipata senza averne il controllo o il controllo congiunto.

Se una entità possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si suppone che l'entità abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario.

Di contro, se l'entità possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si suppone che l'entità non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. Anche se un'altra entità possiede la maggioranza assoluta o relativa, ciò non preclude necessariamente a una entità di avere un'influenza notevole.

L'esistenza di influenza notevole da parte di una entità è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- (a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;
- (b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
- (c) la presenza di operazioni rilevanti tra l'entità e la partecipata;
- (d) l'interscambio di personale dirigente; o
- (e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

Joint Venture (IAS 28)

Una *joint venture* è un accordo a controllo congiunto su un'entità in base al quale le parti che detengono il controllo congiunto vantano dei diritti sulle attività nette dell'entità stessa.

Un accordo a controllo congiunto è un accordo in base al quale due o più parti detengono il controllo congiunto dell'attività economica oggetto dell'accordo. Il controllo congiunto è la condivisione, stabilita tramite accordo, del controllo di un'attività economica, che esiste unicamente quando per le decisioni relative a tale attività è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo.

Stretti familiari (IAS 24)

Si considerano *stretti familiari di una persona* quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con la società, tra cui:

- (a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;
- (b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona;
- (c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente.

3. Principi interpretativi delle definizioni

3.1 Nell'esame di ciascun rapporto con parti correlate l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica [IAS 24, paragrafo 10].

3.2 L'interpretazione delle definizioni sopra riportate è compiuta facendo riferimento al complesso dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.

ALLEGATO 2
INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI
CORRELATE

Come da indicazioni contenute nell'Allegato 3 al Regolamento Parti Correlate, si considerano Operazioni di Maggiore Rilevanza le **Operazioni in cui almeno uno dei seguenti indici**, applicabili a seconda della specifica operazione, **risulti superiore alla soglia del 5%** per la **generalità delle Operazioni con Parti Correlate** o **del 2,5% per le Operazioni poste in essere con la eventuale società controllante quotata** – ove ve ne sia una – o con soggetti a quest'ultima correlati che risultino a loro volta correlati alla Società:

- a) **indice di rilevanza del controvalore**: è il rapporto tra il controvalore dell'Operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato consolidato di Lottomatica ovvero, se maggiore, la capitalizzazione della Società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o informazioni finanziarie periodiche aggiuntive, ove redatte).

Se le condizioni economiche dell'Operazione sono determinate, il controvalore dell'Operazione è:

- i. per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- ii. per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'Operazione, in conformità ai Principi Contabili Internazionali;
- iii. per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'Operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'Operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

- b) **indice di rilevanza dell'attivo**: è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'Operazione e il totale attivo consolidato di Lottomatica. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato da Lottomatica; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'Operazione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione/cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- (i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- (ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione), il valore del numeratore è:

- (i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- (ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

- c) **indice di rilevanza delle passività**: è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo di Lottomatica. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato da Lottomatica; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

In caso di cumulo di più Operazioni, viene determinata in primo luogo la rilevanza di ciascuna Operazione sulla base dell'indice o degli indici applicabili; i risultati relativi a ciascun indice sono quindi sommati tra loro.

Qualora un'Operazione o più Operazioni tra loro cumulate siano individuate come “di maggiore rilevanza” e tale risultato appaia manifestamente ingiustificato in considerazione di specifiche circostanze, si può richiedere alla Consob di indicare modalità alternative per il calcolo degli indici, comunicando alla medesima Consob le caratteristiche essenziali dell'operazione e le specifiche circostanze sulle quali si basa la richiesta, prima della conclusione delle trattative.

ALLEGATO 3
DICHIARAZIONE DELLE PARTI CORRELATE

Il sottoscritto [nome e cognome], nato a [luogo di nascita] il [gg/mm/aaaa], residente in [indirizzo di residenza], nella sua qualità di [amministratore/sindaco/dirigente con responsabilità strategiche] di Lottomatica Group S.p.A. ("**Lottomatica Group**"),

considerato che

Una parte correlata: è una persona o un'entità correlata all'entità che redige il proprio bilancio (l'"entità che redige il bilancio"), ossia:

(a) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un'entità che redige il bilancio se tale persona:

- (i) ha il controllo o il controllo congiunto dell'entità che redige il bilancio;
- (ii) ha un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio; o
- (iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante.

(b) Un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:

- (i) l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
- (ii) un'entità è una collegata o una joint venture dell'altra entità (o una collegata o una joint venture facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità);
- (iii) entrambe le entità sono joint venture di una stessa terza controparte;
- (iv) un'entità è una joint venture di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;
- (v) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata;
- (vi) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);
- (vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante);
- (viii) l'entità, o un qualsiasi membro di un gruppo a cui essa appartiene, presta servizi di direzione con responsabilità strategiche all'entità che redige il bilancio o alla controllante dell'entità che redige il bilancio [IAS 24, paragrafo 9].

Nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una joint venture comprende le controllate della joint venture. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati [IAS 24, paragrafo 12].

Preso atto delle definizioni di "**Stretti Familiari**", "**controllo**", "**controllo congiunto**" e "**influenza significativa**" rilevanti ai sensi del Regolamento Consob sulle Operazioni con Parti Correlate (Delibera n. 17221/2010 e s.m.i.) e contenute nell'allegato alla presente dichiarazione (**Annex B**)

dichiara

1. ☐ di non esercitare alcun controllo, controllo congiunto o influenza notevole su alcuna società o entità, né di detenere una partecipazione significativa nel capitale di società o entità che attribuisca diritti di voto pari o superiori al 20% del totale

o (nel caso in cui il punto 1 non sia stato contrassegnato)

2. ☐ di controllare, o controllare congiuntamente, o avere un'influenza significativa sulle società e/o altre entità di seguito indicati, e/o di avere una partecipazione significativa nel capitale di società e/o enti di seguito indicati che attribuisca diritti di voto pari o superiori al 20% del totale:

Società/Entità	Numero di registrazione (C.F. / IVA)	Sede legale	Tipo di controllo/influenza

e dichiara inoltre

3. ☐ di non avere Stretti Familiari ai sensi del Regolamento Consob e dei principi IAS;

oppure (nel caso in cui il punto 3 non sia stato contrassegnato)

4. ☐ che ai sensi del Regolamento Consob e dei principi IAS i suoi Stretti familiari sono:

Nome e cognome	Luogo e data di nascita	Codice fiscale	Grado di parentela

e che i suddetti Stretti Familiari (nel caso in cui sia stato contrassegnato il punto 4)

5. ☐ non hanno alcun controllo, né controllo congiunto, né influenza significativa su alcuna società o altra entità, né detengono una partecipazione significativa nel capitale di società o entità che attribuisca diritti di voto pari o superiori al 20% del totale

o che gli Stretti Familiari menzionati al punto 4, se presenti (nel caso in cui non sia stato contrassegnato il punto 5)

6. ☐ controllano, controllano congiuntamente o hanno un'influenza significativa, o in qualsiasi modo detengono una partecipazione significativa che attribuisca diritti di voto pari o superiori al 20% del totale, sulle seguenti entità:

Società/Entità	Numero di registrazione (C.F. / P.I.V.A.)	Sede legale	Relazione tra i membri stretti e la società/entità

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente a Lottomatica Group eventuali modifiche o aggiornamenti futuri delle informazioni qui riportate.

Il Gruppo Lottomatica dichiara e garantisce che i dati personali raccolti tramite il presente Modulo saranno trattati in conformità al GDPR (Regolamento sulla protezione dei dati 679/2016), come indicato nell'informativa sulla privacy allegata al presente modulo.

Data

Firma

ALLEGATO 4
SCHEDA INFORMATIVA OPERAZIONE CON PARTE CORRELATA

Il/La sottoscritto/a _____ in qualità di _____ di Lottomatica Group S.p.A. o della società _____ controllata da Lottomatica Group S.p.A., ai sensi della “*Procedura per le operazioni con parti correlate*” e in attuazione di quanto previsto dall’Articolo 5 della stessa, quale “Soggetto Incaricato”, riporta di seguito le caratteristiche dell’operazione da valutare ai fini dell’applicazione della disciplina.

CARATTERISTICHE DELL’OPERAZIONE

EMITTENTE/SOCIETÀ SEGNALANTE:	☐ Lottomatica Group S.p.A. ☐ Società controllata direttamente o indirettamente da Lottomatica Group S.p.A. Specificare ragione sociale: _____
TIPOLOGIA DI PARTE CORRELATA:	☐ Parte Correlata Persona Fisica ☐ Parte Correlata Persona Giuridica del Gruppo ☐ Parte Correlata Persona Giuridica NON del Gruppo
NOME E COGNOME (SE PERSONA FISICA) / DENOMINAZIONE (SE PERSONA GIURIDICA) DELLA PARTE CORRELATA	
PARTITA IVA/CODICE FISCALE DELLA PARTE CORRELATA	
TIPOLOGIA DI OPERAZIONE	☐ Operazione compiuta da Lottomatica Group S.p.A. ☐ Operazione compiuta per il tramite di una società controllata da Lottomatica Group S.p.A. Specificare: _____ ☐ Operazione infragruppo Specificare: _____ ☐ Assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con

	responsabilità strategiche Specificare: ☐ accordo (anche non vincolante) o contratto Specificare: ☐ partecipazione ad una procedura di gara o a una procedura competitiva Specificare: ☐ finanziamenti Specificare: ☐ altro Specificare:
BREVE DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	
VALORE ECONOMICO DELL'OPERAZIONE (INSERIRE ANCHE UNA BREVE DESCRIZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE E DELLE MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELLE STESSE)	
DURATA	dal: _____ con scadenza al: _____ ☐ Prima attivazione

	☐ Rinnovo (specificare la data di prima attivazione: _____) Altro: _____
TEMPISTICA PREVISTA	
MOTIVAZIONI DELL'OPERAZIONE	
ELEMENTI DI CRITICITÀ ED EVENTUALI RISCHI CHE POTREBBERO DERIVARE DALLA SUA REALIZZAZIONE	

APPLICAZIONE DI UNA CAUSA DI ESCLUSIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 6 DELLA PROCEDURA

Operazione Esclusa

☐ No

☐ Sì

In caso di risposta affermativa, indicare le ragioni con riferimento alla casistica di cui al capitolo 6 della Procedura:

Qualora si ritenga applicabile l'esclusione prevista per le Operazioni ordinarie concluse a Condizioni equivalenti a quelle di Mercato o Standard, fornire oggettivi (anche in allegato) elementi di riscontro.

QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

☐ L'Operazione è qualificabile come Operazione di Minore Rilevanza

☐ L'Operazione, seppur qualificabile singolarmente come Operazione di Minore Rilevanza, ove cumulativamente considerata può condurre al superamento degli indici di rilevanza

☐ L'Operazione è qualificabile come Operazione Rilevante per il superamento degli indici di rilevanza (descrivere _____ il _____ calcolo _____ effettuato)

☐ pur essendo un'operazione infragruppo, non è applicabile la causa di esclusione dagli obblighi informativi in virtù della possibile presenza di un interesse significativo di un'altra Parte Correlata della Società (indicare l'ulteriore Parte Correlata e descrivere il possibile interesse significativo) _____

☐ l'Operazione è qualificabile come Operazione Ordinaria conclusa a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard (si veda al proposito l'Articolo 1 "Definizioni" contenuto nella Procedura) (trasmettere unitamente al presente schema, la documentazione contenente oggettivi elementi di riscontro)

☐ l'Operazione potrà rientrare nell'ambito di una serie di operazioni omogenee con determinate categorie di Parti Correlate e quindi essere oggetto di apposita delibera-quadro.

EVENTUALI NOTE/ELEMENTI DI ATTENZIONE PER LA FUNZIONE RESPONSABILE:

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA:

- ---
- ---
- ---

Si prega di inviare la scheda e i relativi allegati a mezzo posta elettronica aziendale all'indirizzo: particorrelate@lottomatica.com.

Nelle more delle valutazioni aziendali, il sottoscritto dichiara che si asterrà momentaneamente dal compimento dell'Operazione.

Data

Firma
